

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO

per **W.W.F. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE - O.N.L.U.S.** (cod.fisc.: 80078430586), con sede in Roma via Po n. 25/C, in persona del VicePresidente e legale rappresentante *pro tempore* Dante Caserta (c.f. CSR DNT 66A19 L103F) nato il 19.01.1966 a Teramo ed ivi residente in via Fioredonatin n. 37/A;

ASSOCIAZIONE ONLUS "UNITI PER LA SALUTE" (Cf. 92084220091), con sede in Quiliano (SV), Piazza della Chiesa n. 6 rosso, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Emilia Piccardo, nata a Quiliano (SV) il 17.08.1950 (Cf. PCCMLE50M57H126D);

entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Matteo Ceruti del Foro di Rovigo (cod. fisc. CRT MTT 67H27 H620I), con Studio legale in 45100 Rovigo, Via All'Ara n°8 -PEC matteo.ceruti@rovigoavvocati.it giusta mandati in calce del presente ricorso straordinario;

contro

- **REGIONE LIGURIA**, in persona del presidente *pro tempore* della Giunta regionale;

- **PROVINCIA DI SAVONA**, in persona del Presidente *pro tempore* della Provincia;

notiziandone

- **COMUNE DI VADO LIGURE (SV)** in persona del Sindaco
pro tempore;

- **COMUNE DI QUILIANO (SV)** in persona del Sindaco *pro tempore;*

- **SOCIETA' TIRRENO POWER SPA**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore;*

per l'annullamento

della delibera del Consiglio della Provincia di Savona n. 43 del 2 agosto 2018 recante approvazione del "*Piano d'area omogenea per la gestione integrata dei rifiuti urbani*", nonché per l'annullamento la delibera del Comitato d'ambito per il ciclo dei rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 recante approvazione del "*Piano d'ambito regionale di gestione dei rifiuti della Liguria*", e di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi, ove occorrer possa la nota della Regione Liguria-Settore VIA e sviluppo sostenibile 19.07.2018 prot. PG/2018/2044978, la DGR Liguria n. 1168 del 21.12.2017, la deliberazione n. 7 del 30.11.2017 del Comitato d'ambito per il ciclo dei rifiuti, la DGR n. 1027 del 7.12.2017.

* * *

F A T T O

Con delibera del Consiglio provinciale di Savona n. 86 del 10.11.2016 si procedeva ad adottare il "*Piano d'area omogenea per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti*" ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica.

Con deliberazione n. 6 del 27.07.2017, il Comitato d'ambito per il

ciclo dei rifiuti della Regione Liguria prendeva atto dello stato di avanzamento della pianificazione provinciale e metropolitana e stabiliva di avviare la VAS sulla base dei Piani adottati dalla Città Metropolitana e dalle Province di Imperia e Savona.

Il Piano d'area omogenea della provincia di Savona per la gestione integrata dei rifiuti urbani, modificato in base alle informazioni ricevute al termine della fase di *scoping* di VAS, veniva quindi adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 3.08.2017, e i relativi Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Piano di monitoraggio e documentazione allegata, venivano approvati, quali documenti istruttori di VAS, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 102 del 11.08.2017.

Con avviso pubblicato sul BURL il 30.08.2017 veniva quindi avviata la procedura di VAS sul piano d'area provinciale.

Il 31.10.2017 si teneva la conferenza istruttoria con i soggetti competenti in materia ambientale.

Con pec del 9.10.2017 il WWF-Coordinamento ligure chiedeva lo svolgimento di un'inchiesta pubblica ex art. 11 LR 32/2012 che veniva tuttavia denegata con DGR n. 1027 del 7.12.2017.

Nel frattempo con deliberazione n. 7 del 30.11.2017 il Comitato d'ambito per il ciclo dei rifiuti deliberava taluni indirizzi per la chiusura della pianificazione d'area provinciale e d'ambito regionale per il ciclo di rifiuti prevedendo, tra l'altro, una revisione dei piani d'area sulla base degli esiti della VAS ed in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti 2015.

Con DGR n. 1168 del 21.12.2017 la Giunta regionale esprimeva, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 32/2012, parere vincolante di VAS sui

Piani d'area provinciali per la gestione del ciclo dei rifiuti, compresa Savona, precisando di non ritenere necessario l'assoggettamento a VAS del Piano d'ambito regionale per la gestione del ciclo dei rifiuti, se coerente con i contenuti dei Piani provinciali e della Città metropolitana, come modificati dalla deliberazione del Comitato d'ambito e adeguati agli esiti della presente valutazione; e dando altresì atto che, ai fini della loro redazione conclusiva, nonché della redazione conclusiva del Piano d'ambito regionale, i documenti di piano dovevano essere trasmessi al settore VIA, in qualità di struttura tecnica a supporto dell'Autorità competente, per gli adempimenti di cui all'art. 10, c. 4, della l.r. n. 32/2012.

Con nota in data 16.07.2018 i competenti uffici della Provincia di Savona trasmettevano alla Regione Liguria la documentazione del Piano d'area in (presunto) adeguamento alla pronuncia di VAS di cui alla citata DGR n. 1168 del 21.12.2017.

Quindi con nota prot. PG/2018/2044978 del 19.07.2018 la Regione Liguria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile verificava l'adeguamento del Piano d'area di Savona alla pronuncia di VAS, rilevando tuttavia che *"a pag. 28 del Fascicolo 6 viene introdotta una nuova opzione localizzativa per l'impianto di trattamento della frazione organica da RD, all'interno dell'area di crisi complessa di cui al DM 21.09.2016 - area Tirreno Power, alternativa a quella del Boscaccio prospettata dal Piano assoggettata a VAS. Tale indicazione non compare nella dichiarazione di sintesi, che deve quindi essere adeguata. Per quanto concerne l'introduzione di un'ulteriore opzione localizzativa, non valutata nell'ambito della VAS, trattandosi di un'area produttiva,*

con caratteristiche potenzialmente idonee anche alla luce dei criteri di pianificazione dei rifiuti regionale, si ritiene che la valutazione sull'effettiva compatibilità dal punto di vista ambientale possa essere rinviata alla scala progettuale, nell'ambito del confronto tra alternative all'interno del necessario procedimento di VIA".

Con delibera del Consiglio della Provincia di Savona n. 43 del 2 agosto 2018 veniva dunque approvato il "Piano d'area omogenea per la gestione integrata dei rifiuti" come integrato e modificato nei termini richiesti dalla Regione, con la previsione del sito ex Tirreno Power per un nuovo biodigestore.

Infine con la delibera n. 8 del 6 agosto 2018 il Comitato d'ambito per il ciclo dei rifiuti prendeva atto degli adeguamenti apportati ai Piani d'area provinciali ed approvava il "Piano d'ambito regionale di gestione dei rifiuti della Liguria" comprensivo della previsione del biodigestore nell'area della centrale Tirreno Power (vds. il § 3.2).

Tanto premesso, si evidenzia come i suddetti provvedimenti provinciali e regionali risultano gravemente illegittimi e vengono qui impugnati per i motivi che si illustreranno.

SULLA LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

W.W.F. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE - O.N.L.U.S è associazione di protezione ambientale nazionale ex art. 13 della legge n. 349/1986 (individuata con D.M. Ambiente 20.2.1987) ed è pertanto legittimata, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della medesima legge n. 349/1986 a proporre ricorso giurisdizionale amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi suscettibili di arrecare una compromissione dell'ambiente. Non v'è dubbio che tra questi ultimi rientrino i qui impugnati

provvedimenti provinciali e regionali di approvazione dei piani di gestione integrata dei rifiuti previa VAS - valutazione ambientale strategica.

D'altronde la VAS costituisce la fondamentale procedura di valutazione ambientale dei piani e programmi, cosicché l'interesse delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a contestarne gli esiti risulta *in re ipsa*. Nel caso di specie peraltro si segnala che l'associazione ha partecipato alla procedura di VAS dei piani d'area e d'ambito in esame con osservazioni non accolte, anche in termini di richiesta (denegata) di organizzazione di un'inchiesta pubblica. Di talché l'interesse all'impugnazione sussiste anche sotto il profilo delle conculcate facoltà partecipative.

L'ASSOCIAZIONE ONLUS "UNITI PER LA SALUTE" è un gruppo associativo locale la cui finalità statutaria è quella di promuovere e sostenere iniziative, attività ed interventi, compresa l'informazione, finalizzati al miglioramento di vita e di salute dei cittadini del territorio comunale e provinciale connessi ai problemi di salvaguardia e tutela riferibili all'impatto ambientale delle attività del territorio; nonché promuovere e sostenere iniziative sociali, culturali, sanitarie e scientifiche che vadano nella direzione di una maggior consapevolezza della sensibilità ambientale, anche in collaborazione con altre associazioni o gruppi di cittadini che perseguano gli stessi obiettivi. La predetta associazione da anni svolge la sua azione critica in particolare, ma non solo, nei confronti della gestione della centrale termoelettrica di Vado Ligure-Quiliano, con continua attività di sensibilizzazione sociale in ordine alle problematiche

ambientali e sanitarie dell'area savonese, con convegni, petizioni, osservazioni e diffide alle autorità amministrative locali, regionali e nazionali, oltre che esposti alla Magistratura, azioni giurisdizionali dinanzi al giudice amministrativo, ricorsi straordinari al Stato dello Stato e costituzioni di parte civile dinanzi al giudice penale, come si avrà modo di documentare. Di qui il radicamento territoriale del gruppo associativo, nonché la continuità e l'intensità della relativa azione e, quindi, la piena legittimazione a proporre la presente impugnativa che, sulla base di tali presupposti, la giurisprudenza riconosce anche alle associazioni locali per l'impugnazione di provvedimenti suscettibili di avere un impatto ambientale (vds. ad es. Cons. Stato, sez. IV, 02 ottobre 2006, n. 5760; Id., sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554; Id., sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3107).

MOTIVI DI DIRITTO

1.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14 SS. E 197 D.LGS. 152/2006 NONCHE' DEGLI ARTT. 9, 10 e 11 DELLA L.R. LIGURIA 32/2012 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E TRAVISAMENTO DEI FATTI IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DELLA PREVISIONE DI LOCALIZZAZIONE DEL BIODIGESTORE NEL SITO DELLA CENTRALE TIRRENO POWER AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO D'AREA, SUCCESSIVAMENTE ALLA V.A.S. E IN ASSENZA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

L'inserimento nel Piano di Area Omogenea di Savona del sito Tirreno Power di Vado Ligure - Quiliano per la realizzazione del pubblico impianto biodigestore per le frazioni organiche raccolte in

modo differenziato è avvenuto soltanto con l'impugnata deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 43 del 2 agosto 2018, approvativa del Piano medesimo, essendo sino a quel momento prevista la localizzazione di un biodigestore nel diverso sito del "Boscaccio".

Sulla genesi di tale previsione v'è un'evidente contraddittorietà tra gli atti del procedimento in quanto:

- a leggere gli elaborati del Piano d'area, tale nuovo inserimento sarebbe avvenuto in ottemperanza alle prescrizioni della pronuncia conclusiva di VAS approvata con DGR n. 1168 del 21/12/2017, con conseguente modifica del "Documento di sintesi" (luglio 2018) e dell'Allegato 6 al Piano stesso dal titolo "Il modello impiantistico. Rev. 03/07/2018- MODIFICATO A SEGUITO DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1168 DEL 21/12/2017" (vds. in particolare pag. 28). Ma in realtà tale ultima delibera regionale n. 1168/2017, e l'approvato parere motivato n. 100 del 18.12.2017, non recavano alcuna indicazione in tal senso per il Piano d'area della Provincia di Savona e, in particolare, non prevedevano modifiche della localizzazione dell'impianto di gestione anaerobica (come detto, individuato a Boscaccio): una tale proposta non emergeva né dalle consultazioni eseguite, né dalle conferenze di servizi, né dalle osservazioni presentate;

- dalla premesse della ricordata delibera consiliare provinciale n. 43/2018 di approvazione del Piano, l'inserimento del sito Tirreno Power nei comuni di Vado Ligure e Quiliano, ricompreso all'interno dell' "area di crisi complessa" di cui al DM 21.09.2016, come "possibile alternativa per la realizzazione del pubblico impianto

biodigestore per le frazioni organiche raccolte in modo differenziato" parrebbe avvenuto a seguito di una specifica richiesta del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile della Regione Liguria che con la nota prot. PG/2018/2044978 del 19.07.2018 avrebbe appunto richiesto alla Provincia di Savona di integrare in tal senso il "documento di sintesi" allegato al Piano d'area;

- tuttavia dalla lettura di quest'ultima nota prot. PG/2018/2044978 del 19.07.2018 la Regione Liguria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile (solo da ultimo rinvenuta) si desume invece che gli uffici regionali avevano verificato l'adeguamento del Piano alla pronuncia di VAS, avevano espressamente rilevato tuttavia che *"a pag. 28 del Fascicolo 6 viene introdotta una nuova opzione localizzativa per l'impianto di trattamento della frazione organica da RD, all'interno dell'area di crisi complessa di cui al DM 21.09.2016 - area Tirreno Power, alternativa a quella del Boscaccio prospettata dal Piano assoggettata a VAS. Tale indicazione non compare nella dichiarazione di sintesi, che deve quindi essere adeguata"*.

Ora, al di là della genesi incerta (regionale o, più probabilmente, provinciale) di tale previsione pianificatoria -che evidenzia un'evidente contraddittorietà tra gli atti menzionati e comunque un travisamento dei fatti,- quel che appare evidente è che, così facendo (ossia con "introduzione di un'ulteriore opzione localizzativa, non valutata nell'ambito della VAS", come riconosciuto testualmente nella citata nota prot. PG/2018/2044978 del 19.07.2018) si è modificato il Piano d'area provinciale in un suo contenuto

assolutamente centrale e fondamentale ex art. 197 d.lgs. 152/2006, ossia quello relativo alla localizzazione degli impianti di gestione di rifiuti, soltanto successivamente alla (e in difformità dalla) procedura di VAS: tutto ciò a fronte di una improvvisa ed estemporanea decisione (regionale? provinciale?) non collegata alle consultazioni effettuate, né alle osservazioni presentate, né alla pronuncia conclusiva di valutazione ambientale strategica.

Risulta così evidentemente violata la disciplina regionale e statale della procedura di VAS e, in particolare, l'art. 10 della LR 32/2012 e l'art. 15 del d.lgs. 152/2006 che consentono certo una revisione del piano in sede di approvazione del medesimo da parte dell'autorità procedente, ma sempre in funzione della necessità di tener conto della pronuncia di VAS e degli esiti delle consultazioni.

In tal senso la "Dichiarazione di sintesi" allegata al Piano modificato ed approvato non riesce in alcun modo nell'obiettivo di illustrare **"in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni"** (come prescrive il citato art. 10, lett. c, LR Liguria 32/2012), e l'improbabile tentativo - contenuto nel documento- di ricostruire una connessione tra l'inserimento del nuovo sito per il biodigestore e la ricordata DGR 1168/2017 conclusiva della VAS -oltre che con la delibera del Comitato d'ambito n. 7/2017- evidenzia tutta la sua fragilità ed assoluta genericità (vds. Dichiarazione di sintesi, luglio 2018, pag. 14 s.). Di qui anche un travisamento dei fatti in cui è incorso il documento di sintesi.

In particolare poi risulta manifesta l'illegittimità conseguente alla

completa pretermissione della fondamentale fase di informazione e partecipativa del pubblico in questa nuova localizzazione, in palese violazione dell'art. 14 d.lgs. 152/2006 e art. 9 LR 32/2012. Tutto ciò in presenza di una procedura di VAS in cui l'informazione e la partecipazione pubblica era già stata conculcata: si ricorda infatti che la motivata richiesta di svolgimento di un'inchiesta pubblica ex art. 11 LR 32/2012, formulata da WWF-Coordinamento ligure con pec del 9.10.2017, era stata denegata con DGR n. 1027 del 7.12.2017 con motivazione inficiata da un plurimo travisamento dei fatti¹.

2.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 15 SS. E 197 D.LGS. 152/2006 NONCHE' DELL'ART. 10 DELLA L.R. LIGURIA 32/2012 ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E SVIAMENTO DI POTERE IN RELAZIONE ALL'EFFETTIVA GENESI DELL'INSERIMENTO DELLA NUOVA LOCALIZZAZIONE

Per comprendere quale sia la reale genesi dell'inserimento nel Piano di Area Omogenea di Savona del sito TirrenoPower di Vado Ligure-Quiliano per la realizzazione del pubblico impianto biodigestore si deve leggere la risposta del Sindaco di Quiliano ad un'interrogazione consiliare sul punto (deliberazione consiliare n. 41 del 27.09.2018):

¹ Invero i fatti relativi allo svolgimento del procedimento di VAS non si sono svolti, relativamente alla partecipazione del pubblico, nel senso descritto dalla DGR 1027/2017 in quanto:

- la cd. "inchiesta pubblica" del 2015 sul piano regionale dei rifiuti si risolse in un unico incontro in Regione. Inoltre all'epoca non era ancora in vigore il regolamento regionale che disciplina l'Inchiesta Pubblica approvato con DGR 811 del 2016;

- i piani di ambito e la relativa VAS non hanno avuto alcuna inchiesta pubblica ma sempre e solo l'ordinaria procedura di osservazioni e o al massimo consultazioni generiche.

"Il Sindaco specifica poi che si tratta di un'area sì produttiva, ma in un distretto di conservazione, per cui, senza autorizzazione comunale, non può essere impiantato nessun biodigestore; anche lo strumento agevolatore dell'area di crisi complessa non può derogare agli strumenti di governo del territorio che restano in mano al Comune: non è intenzione dell'Amministrazione instaurare un dialogo per impiantare un biodigestore sul nostro territorio. La richiesta è nata dalla Regione Liguria che necessita di individuare sul territorio provinciale un sito idoneo oltre a quello del Boscaccio per la realizzazione di un impianto pubblico; a questo è seguita la manifestazione di interesse di un privato e su tale proposta la Regione ha fatto una valutazione squisitamente tecnica. In oggi comunque il privato che aveva presentato la proposta non è più interessato e poiché ..."

Premesso che quest'ultima costituisce una dichiarazione proveniente da una fonte particolarmente autorevole (in quanto il Sindaco di Quiliano è anche l'Assessore provinciale delegato per l'area di crisi complessa), appare evidente che siamo in presenza di una "manifestazione di interesse di un privato" per tale localizzazione con conseguente modifica del Piano d'area provinciale che ha completamente bypassato tutta l'ordinaria procedura di approvazione del Piano d'area provinciale (e poi del Piano d'ambito regionale) e di VAS, compresa la fase di consultazione delle amministrazioni interessate e di partecipazione pubblica.

Inoltre, si tratta di una "manifestazione d'interesse" privata che ha condotto ad un mutamento delle scelte pubbliche che è stata, ed è a tutt'oggi, completamente sottaciuta (rectius, occultata) a tutti i

soggetti della procedura.

Di più!

Di tale "manifestazione di interesse" non si trova la minima traccia agli atti del procedimento approvativo del Piano, né è a tutt'oggi noto il soggetto privato (la proprietà? un altro diverso soggetto?) che l'avrebbe proposta.

Circostanze tutte che evidenziano un'ancor più grave violazione della sopra citata normativa statale e regionale, confermano altresì in modo evidente l'eccesso di potere per travisamento dei fatti in ordine all'origine della contestata localizzazione del nuovo biodigestore nell'area Tirreno Power, ma soprattutto costituiscono un sintomo significativo di sviamento di potere da cui sono inficiati i provvedimenti provinciali e regionali di approvazione del Piano d'area provinciale savonese e dello stesso Piano d'ambito regionale.

3.- VIOLAZIONE DELL'ART. 10 L.R. LIGURIA 32/2012 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E PER CARENZA DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE, IN PARTICOLARE DI LOCALIZZAZIONE

Uno dei contenuti fondamentali della VAS è quello di indicare le ragioni della scelta a fonte delle alternative individuate (vds. l'art. 13, comma 4 e l'Allegato VI, lett. h) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006). Secondo le "Linee guida della Commissione UE sulla applicazione della Direttiva 2001/42/CE" (anno 2003): *“Studiare le alternative è un importante elemento della valutazione e la direttiva ne esige una valutazione più completa rispetto a quanto non richieda*

la direttiva sulla VIA” ... “ È fondamentale che l'autorità o il parlamento responsabili dell'adozione del piano o del programma nonché le autorità e il pubblico che vengono consultati ricevano un quadro accurato delle ragionevoli alternative che ci sono e del perché esse non siano considerate le migliori opzioni. Le informazioni di cui all'allegato I devono dunque essere fornite in merito alle alternative scelte”.

Analogamente il documento dal titolo “*INDICAZIONE OPERATIVE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – 2015*” (del Gruppo Interagenziale “Monitoraggio piani VAS” afferente all'Area di attività B “Monitoraggio e controlli ambientali” del Programma Triennale 2010-2012 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) evidenzia: “*Le alternative possono riguardare la strategia del P/P e poi le possibili diverse configurazioni dello stesso relativamente a: allocazione delle risorse finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, ... Per ognuna devono essere stimati gli effetti ambientali in modo da poterle comparare e individuare quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi del P/P.*”

Rispetto a questi chiarissimi indirizzi europei e statali, nel caso di specie è accaduto invece che il Rapporto ambientale di VAS allegato al Piano di area della Provincia di Savona tratta le alternative per un totale di appena tre paginette ove di fatto si dà per acquista la sola tecnologia della digestione anaerobica citando poche righe di alcuni studi in materia e senza analizzare criticamente le problematiche di

impatto ambientale di tale tecnologia che la pubblicistica scientifica ormai riconosce a questi impianti. Soprattutto il Rapporto Ambientale non analizza le alternative localizzative degli impianti dando inizialmente per scontata la soluzione del Boscaccio. Il tutto per poi, passare *d'emblée* al sito della centrale termoelettrica di Vado Ligure-Quiliano con la "Dichiarazione di sintesi" ove si legge (pag. 14):

"L'inserimento di un sito nei Comuni di Vado Ligure e Quiliano - ricompreso all'interno dell'Area di Crisi Complessa di cui al DM 21 settembre 2016 - è riferibile ad una scenario che al momento dell'istruttoria VAS era ancora in fase di elaborazione, mentre oggi si presenta come uno scenario reale e concreto (conforme agli indirizzi di localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti) che, analizzato secondo parametri di tecnico/economico/ambientali, rappresenta una valida alternativa (e per molteplici aspetti migliore) rispetto al sito del Boscaccio".

Il che evidenzia anche una contraddittorietà manifesta tra documenti del Piano d'area provinciale approvato in ordine alla localizzazione del biodigestore.

Peraltro quest'ultima "dichiarazione di sintesi", ai sensi del citato art. 10, lett. c), L.R. Liguria 32/2012, dovrebbe illustrare (come ricordato, in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché) **"le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate"**.

Ed invece nell'approvata "dichiarazione di sintesi" per il Piano di Area della Provincia di Savona del luglio 2018 l'analisi delle alternative localizzative risulta manifestamente carente in quanto il confronto tra i due scenari di sito, Boscaccio e area centrale Tirreno Power, viene condotta in modo estremamente sintetico ed

approssimativo, essendo tutta contenuta in una stringata tabella a pag. 15 della "dichiarazione", senz'affatto sviluppare i parametri tipici della VAS sugli scenari alternativi.

Nel confronto tra le due alternative di sito si perviene quindi a sostenere la pretesa preferibilità dell'area Tirreno Power (ritenuta "*per molteplici aspetti migliore*") rimuovendo le diverse importanti criticità ambientali proprie del sito della centrale (su cui *infra*) e sottostimando quelle solo menzionate, in termini di emissioni atmosferiche e di vicinanza al centro abitato.

Più precisamente, anziché stimare gli "effetti ambientali" di ciascuna delle due localizzazioni alternative in modo da poterle comparare sotto il profilo ambientale e individuare così quella più "coerente con i criteri di sostenibilità" (come imposto dai ricordati criteri delle Linee guida UE sulla VAS), si privilegia il sito all'interno dell'area della centrale Tirreno Power per ragioni meramente logistiche, burocratiche ed economiche connesse alla circostanza che il sito è collocato in "area di crisi complessa" (cosicché si ipotizza una "realizzazione più economica" e "più rapida", con "finanziamenti ad hoc") relegando i profili di impatto ambientale a "potenziali criticità tutte ancora da "verificare" (limitandoli alla menzione di "odori, impatti su popolazione" e alla "vicinanza da case").

Una tale grave illogicità e carenza del Piano d'area provinciale non viene in alcun modo sanata nel "Piano d'ambito regionale di gestione dei rifiuti della Liguria" che, con riferimento alla previsione del biodigestore nell'area della centrale Tirreno Power, si limita ad una pura e semplice presa d'atto "*dell'asserita idoneità del sito in relazione ai criteri localizzativi previsti dalla pianificazione*"

rinviano del tutto illogicamente alla procedura di VIA sul progetto *"ogni approfondimento e valutazione di compatibilità necessaria ai fini dell'approfondimento della praticabilità della seconda soluzione proposta"* (così il § 3.2 del Piano d'ambito regionale approvato, 6 agosto 2018).

D'altronde, in termini analoghi si era espresso il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile della Regione nella ricordata nota prot. PG/2018/2044978 del 19.07.2018 in cui si era sostenuto che *"Per quanto concerne l'introduzione di un'ulteriore opzione localizzativa, non valutata nell'ambito della VAS, trattandosi di un'area produttiva, con caratteristiche potenzialmente idonee anche alla luce dei criteri di pianificazione dei rifiuti regionale, si ritiene che la valutazione sull'effettiva compatibilità dal punto di vista ambientale possa essere rinviata alla scala progettuale, nell'ambito del confronto tra alternative all'interno del necessario procedimento di VIA"*.

Appare evidente tutta l'illogicità di un tale rinvio alla scala progettuale di una *"valutazione sull'effettiva compatibilità dal punto di vista ambientale"* (dell'idoneità del sito Tirreno Power alla relativa localizzazione impiantistica) che doveva essere necessariamente compiuta a livello di pianificazione e quindi di VAS, essendo proprio questo il compito precipuo della valutazione ambientale strategica, rinviando invece all'eventuale VIA (e si sottolinea: eventuale giacché non è affatto scontato che la costruzione di un biodigestore verrà assoggettata a tale procedura) l'analisi degli impatti ambientali del progetto che verrà presentato.

Di qui le illegittimità di cui all'intitolazione del motivo dei

provvedimenti provinciali e regionali di approvazione del Piano d'area provinciale savonese e del Piano d'ambito regionale.

4.- ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALL'OMESSA CONSIDERAZIONE DI SITUAZIONI DI GRAVE CRITICITA' AMBIENTALE E SANITARIA DEL SITO TIRRENO POWER

La scelta contenuta negli impugnati piani (provinciale e regionale) di gestione integrata dei rifiuti di ritenere idonea l'area della centrale Tirreno Power di Vado - Quiliano all'ubicazione di un biodigestore della frazione organica dei rifiuti è il frutto di un'istruttoria gravemente carente in quanto viene del tutto omessa la considerazione delle seguenti relevantissime criticità ambientali e sanitarie:

A) la presenza nel sito di una centrale con un'unità a ciclo combinato di taglia pari a 800 MW che utilizza due turbogas (autorizzata in forza di un provvedimento ministeriale del 2001 di esclusione dalla VIA condizionato a prescrizioni il cui rispetto non è stato ad oggi verificato, tra cui un'indagine sulla qualità delle acque di falda e l'eventuale presenza di idrocarburi);

B) lo stato attuale dell'area delle sezioni a carbone della centrale (dapprima sequestrate dalla magistratura penale e quindi dismesse), con accertata situazione di inquinamento del terreno e delle falde non ancora bonificata;

C) la grave situazione igienico-sanitaria della popolazione residente nei pressi dell'area in esame, accertata da una consulenza ambientale

ed epidemiologica disposta dalla magistratura penale (oltre che da una successiva indagine epidemiologica del CNR di Pisa), per cui con decreto del GUP presso il Tribunale di Savona 12.04.2018 è stato disposto il rinvio a giudizio di amministratori e dirigenti Tirreno Power per disastro ambientale e sanitario ex art. 434, comma 2 e 449 c.p.;

D) il contesto industriale pericoloso in cui è inserito il sito in esame in quanto caratterizzato dalla presenza di altre quattro industrie assoggettate alla normativa Seveso III entro il raggio di 2 km (INFINEUM Italia S.r.l. - Esso, ZINCOL OSSIDI S.p.A. , PETROLIG S.r.l. Agip Petroli - deposito oli minerali, SARPOM S.p.A. - raffineria oli minerali - deposito costiero.

Trattasi all'evidenza di carenze istruttorie talmente rilevanti, anche e soprattutto sotto il profilo della necessaria considerazione della situazione della salute umana e dei rischi di incidenti (vds. ad es. l'Allegato VI, lett. f, alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, nonché l'Allegato C alla LR Liguria 32/2012), che inficiano la stessa logicità della determinazione impugnata di localizzazione di una nuova fonte emissiva con potenziali nuovi impatti sulla popolazione residente.

5.- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E CONTRADDITTORIETA' IN RELAZIONE ALLA SUPPOSTA COMPATIBILITA' DELLA LOCALIZZAZIONE DEL BIODIGESTORE CON L'AREA DI CRISI COMPLESSA

Come già ricordato, nell'individuazione del sito Tirreno Power per il nuovo biodigestore, un ruolo determinante ha giocato la sua collocazione in "area di crisi complessa" di cui al DM 21.09.2016, in

regione dei ricordati supposti vantaggi economico-burocratici.

In realtà tale localizzazione non risulta coerente con l'Accordo di Programma "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Savona" sottoscritto in data 30 marzo 2018 (tra Ministero dello sviluppo economico, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Liguria, Provincia di Savona, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porti di Savona e Vado Ligure, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia) ai sensi dell'art. 27 d.l. 83/2013².

Invero dalla scheda conclusiva dell'Accordo risulta che, relativamente al settore rifiuti si fa riferimento ai seguenti progetti da realizzare nell'area di crisi complessa: E38.1: raccolta dei rifiuti *di origine industriale e commerciale*; E38.2.: trattamento smaltimento

² Si rammenta che la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa è contenuta nell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, "Misure urgenti per la crescita del Paese" il quale prevede, tra l'altro, che il Ministero dello Sviluppo economico, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, adotti Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) e che per la definizione e attuazione degli stessi si avvalga della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia). Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di "Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese", sono stati dettati i criteri per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e per la definizione dei PRRI. In particolare, sono state definite le modalità di adozione dei PRRI mediante appositi Accordi di Programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della Regione, degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.

dei rifiuti *di origine industriale e commerciale*.

Quindi la localizzazione nel sito Tirreno Power di un progetto di biodigestore per le frazioni organiche raccolte in modo differenziato non risulta coerente con l'Accordo di programma dell'area di crisi complessa. Di qui un ulteriore evidente travisamento dei fatti su cui si è fondata la nuova localizzazione oltre che una contraddittorietà tra manifestazioni di volontà con gli impegni assunti da Regione e Provincia con il medesimo Accordo.

6.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 181 E 200 DEL D.LGS. 152/2006 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO DI RIFIUTI - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA IN RELAZIONE AL SOVRADIMENSIONAMENTO IMPIANTISTICO NELLA PROVINCIA DI SAVONA

Il "Piano d'area omogenea per la gestione integrata dei rifiuti" della Provinciale di Savona approvato con i provvedimenti impugnati prevede l'ubicazione di un nuovo biodigestore nell'area Tirreno Power, senza tuttavia considerare l'esistenza di un biodigestore dimensionato sul trattamento di 85.000 tonnellate, presente e operante nella stessa Provincia, a Cairo Montenotte, che di per sè già garantisce il principio di autosufficienza del bacino provinciale.

Di qui un'evidente illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e del travisamento dei fatti in relazione ad un contenuto necessario del Piano prescritto dall'art. 200, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui *"1. La gestione dei rifiuti urbani è*

organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, secondo i seguenti criteri: ... e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti".

Di qui dunque anche un'illogicità della previsione pianificatoria del nuovo biodigestore in ragione del sovradimensionamento impiantistico che si verrebbe a creare cosicché i due impianti dovranno inevitabilmente acquisire i rifiuti organici da fuori provincia, con conseguente inevitabile violazione anche del fondamentale "principio di prossimità" per gli impianti di recupero di rifiuti ex art. 181, comma 5, d.lgs. 152/2006 a mente del quale " 5. *Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212 comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero*".

Si rammenta che da ultimo il giudice amministrativo è pervenuto a sanzionare analoghe illogiche previsioni comportanti un sovradimensionamento impiantistico rispetto alle esigenze locali, con conseguente violazione anche del principio di prossimità, in altra provincia ligure (**T.A.R. Liguria, sez. I, 12 novembre 2018, n. 877**).

Peraltro gli obblighi di autosufficienza e prossimità sono definiti dalla Direttiva Quadro relativa ai rifiuti 2008/98/CE su cui vds. la giurisprudenza europea (cfr. ad es. Corte di Giustizia UE, sentenza del 12 dicembre 2013 causa C292-12).

Infine si segnala che un rapido raffronto tra la frazione organica prodotta nel territorio regionale di 103.000 t/anno (vds. tabella 3 allegata al Piano d'Ambito) e la capacità di trattamento degli impianti esistenti e previsti dal Piano d'Ambito regionale approvato di ben 273.000 t/anno consente di pervenire ad analoghi esiti di evidente sovradimensionamento dei biodigestori per l'intero ambito regionale.

7.- VIOLAZIONE DELL'ART. 197 D.LGS. 152/2006 - OMESSA CONSULTAZIONE DEI COMUNI INTERESSATI NELLA LOCALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO - DISSENSO DEL COMUNE DI QUILIANO

Stabilisce la lettera d) articolo 197 del DLgs 152/2006 che le Province e Città Metropolitane, nei loro piani di area, devono tra l'altro individuare: "... sentiti l'Autorità d'Ambito ed i comuni, le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti".

Ora nel caso di specie, dalla ricordata ricostruzione dell'iter amministrativo, risulta che l'individuazione dell'area Tirreno Power nei comuni di Vado Ligure e Quiliano come idonea alla localizzazione di un biodigestore di rifiuti è avvenuta senza alcuna preventiva consultazione dei comuni interessati.

Anzi, da quanto si desume dalla risposta del Sindaco di Quiliano ad un'interrogazione consiliare (vds. la citata deliberazione consiliare n. 41 del 27.09.2018), c'è un aperto dissenso del Comune di Quiliano del ad una tale localizzazione.

Di qui la palese violazione di legge sopra rammentata.

**8.- ILLEGITTIMITA' DEL PIANO D'AMBITO REGIONALE PER
MANCATA PRONUNCIA PREVENTIVA DI V.A.S. -
VIOLAZIONE DELL'ART. 16 D.LGS. 152/2006 DELL'ART. 10
DELLA L.R. N. 32/2012 ED INCOMPETENZA**

L'approvazione dell'impugnato Piano d'ambito regionale è avvenuta, con delibera n. 8 del 6 agosto 2018 il Comitato d'ambito per il ciclo dei rifiuti, in assenza di preventivo parere di VAS ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 152/2006 dell'art. 10 della l.r. n. 32/2012.

Ciò è accaduto in quanto con la DGR n. 1168 del 21.12.2017 la Giunta regionale, nell'esprimere parere vincolante di VAS sui Piani d'area provinciali per la gestione del ciclo dei rifiuti (compresa Savona), deliberava di *"non ritenere necessario l'assoggettamento a VAS del Piano d'ambito regionale per la gestione del ciclo dei rifiuti, se coerente con i contenuti dei Piani provinciali e della Città metropolitana, come modificati dalla deliberazione del Comitato d'ambito e adeguati agli esiti della presente valutazione"* (punto 2 del deliberato) e *"di dare atto che, ai fini della loro redazione conclusiva, nonché della redazione conclusiva del Piano d'ambito regionale, i documenti di piano saranno trasmessi al settore VIA, in qualità di struttura tecnica a supporto dell'Autorità competente, per gli adempimenti di cui all'art. 10 c. 4 della l.r. n. 32/2012 smi"* (punto 3 del deliberato).

E' evidente l'illegittimità di una tale decisione di sottrarre il piano d'ambito regionale alla prescritta pronuncia di VAS ove si consideri che, secondo la normativa regionale ligure (in particolare la Legge Regionale n.1/2014 "Norme in materia di individuazione degli

ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti") il piano regionale d'ambito non è una mera sommatoria dei piani d'area provinciali, trattandosi invece del documento che costituisce il riferimento strategico per l'impiantistica e l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani con un unico ambito per l'intero territorio regionale.

Né peraltro poteva essere demandata agli uffici regionali VIA una decisione (il pronunciamento motivato di VAS, avente efficacia vincolante, comprensivo della valutazione sull'adeguatezza del piano di monitoraggio) che spettava alla Giunta regionale ex art. 10 L.R. 32/2012, nonché lettera b) punto 11 sezione A dell'allegato A alla DGR 254 del 31/3/2017. Di qui anche un vizio di incompetenza.

P.Q.M.

si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, con ogni consequenziale di legge. In via istruttoria si deposita copia dei provvedimenti impugnati e dei documenti indicati in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriori produzioni e deduzioni e di formulare motivi aggiunti ricorso.

Ove occorrer possa, si precisa che tutte le comunicazioni inerenti al procedimento potranno essere inviate allo studio legale dell'avv. Matteo Ceruti (cod. fisc. CRT MTT 67H27 H620I) in Rovigo via All'Ara n. 8, al numero di fax 0425/21898, all'indirizzo di posta elettronica certificata **matteo.ceruti@rovigoavvocati.it**

Ai sensi dell'art. 37 del D.l. n. 98/2011 si dichiara che la presente controversia è soggetta a contributo unificato per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato di € 650,00.

Addì, 12 dicembre 2018

- Avv. Matteo Ceruti -

STUDIO LEGALE CERUTI

Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - 460269 - Telefax 0425/21898

STUDIO LEGALE CERUTI

Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - 460269 - Telefax 0425/21898

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore di WWF ONLUS + 1, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, registro cronologico n. **163**, a:

REGIONE LIGURIA, in persona del presidente *pro tempore* della Giunta regionale della Liguria, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale della Liguria in Genova (CAP 16121), Piazza De Ferrari, 1, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/G n. 78767937566-8** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore di WWF ONLUS + 1, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, registro cronologico n **163**, a:

PROVINCIA DI SAVONA, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Savona, in Savona (CAP 17100), via Sormano, 12, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/G n. 78767937567-9** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore di WWF ONLUS + 1, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, registro cronologico n. **163**, a:

COMUNE DI VADO LIGURE (SV) in persona del Sindaco *pro tempore* domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune di Vado Ligure (SV) (CAP 17047), Piazza San Giovanni Battista, 5, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/G n. 78767937549-7** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore di WWF ONLUS + 1, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, registro cronologico n. **163**, a:

COMUNE DI QUILIANO (SV) in persona del Sindaco *pro tempore*, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune di Quiliano (SV) (CAP 17047), in Località Massapè, 21, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/G n. 78767937568-0** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore di W.W.F. ONLUS + 1, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai

sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, registro cronologico **163**, a:

SOCIETA' TIRRENO POWER SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (CAP 00187) via Barberini n. 47, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/G n. 78767937550-9** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore di WWF ONLUS + 1, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, registro cronologico n. **163**, a:

COMITATO D'AMBITO PER IL CICLO DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LIGURIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* presso la sede della Regione Liguria in Genova (CAP 16121), Piazza De Ferrari, 1, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/G n.** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore di WWF ONLUS + 1, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, registro cronologico n. **163**, a:

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA, in persona del Sindaco metropolitano *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Genova, in Genova (CAP 16122), Piazzale Mazzini n. 2, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/G n.** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo -

Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore di WWF ONLUS + 1, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, registro cronologico n 163, a:

PROVINCIA DI IMPERIA, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Imperia, in Imperia (CAP 18100), viale Matteotti n. 147, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/G n.** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti

Io sottoscritto Avv. Matteo Ceruti, in qualità di difensore di WWF ONLUS + 1, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo con delibera n. 921 del 14.09.2011 ex art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, registro cronologico n 163, a:

PROVINCIA DI LA SPEZIA, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di La Spezia, in La Spezia (CAP 19124), via Vittorio Veneto n. 2, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata **A/G n.** spedita dall'Ufficio postale di Rovigo - Poste centrali, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Matteo Ceruti